



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande alcoliche per i minori di anni 18, introdotto dall'art. 7, comma 3-*bis*, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2012, n. 189

ALLA CONFESERCENTI

- Ufficio Legislativo e Affari Giuridici  
Via Nazionale, 60

fax. N. 064817211 ROMA

(Rif. n. 4380.11/2012 GDA del 20.11.2012)

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale viene chiesta l'interpretazione di questo Dipartimento in merito al comma 3-*bis* dell'art. 7 indicato in oggetto che, inserendo un nuovo articolo 14-*ter* nella legge 30 marzo 2001, n. 125, ha introdotto un divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

La questione posta riguarda il punto se tale divieto possa intendersi applicabile anche alle ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, tenuto conto che la legislazione più recente, sia in materia di esercizi commerciali che di pubblici esercizi, ha - in generale - utilizzato il termine "vendita" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento alla vendita al pubblico, appunto, per il consumo sul posto.

Invece, il testo della disposizione citata collega il divieto alla sola condotta della "vendita" e non anche a quella della "somministrazione", diversamente dagli artt. 14 e 14-*bis* della stessa legge n. 125/2001, rispettivamente concernenti la vendita e la somministrazione di alcolici sulle autostrade e in aree pubbliche.

Un quesito di analogo contenuto è già stato posto allo scrivente Ufficio dalla Questura di Teramo, alla quale è stata fornita risposta in data 4.12.2012.

Nell'occasione è stato rappresentato che ove il termine "vendita" venisse inteso in senso rigoroso, con esclusione - cioè - delle attività di "somministrazione" dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

vige il divieto di somministrazione di cui all'art. 689 cod. pen..

Una simile interpretazione, ad avviso di questo Ufficio, sarebbe del tutto non plausibile ed in palese contrasto con la *ratio* stessa del decreto legge n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di taluni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool.

D'altra parte, che lo scopo del menzionato art. 7 del D.L. n. 158/2012 sia quello di tutelare in ogni caso i minori, anche nelle ipotesi di somministrazione di alcolici, lo si ricava dal comma 3-ter, che estende la pena prevista per la violazione del citato art. 689 cod. pen. all'ipotesi in cui la condotta illecita sia eseguita mediante distributori automatici "che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei documenti".

Conclusivamente, secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

In ordine a tale interpretazione, in vista della ditamazione agli uffici periferici di indicazioni che consentano di superare eventuali incertezze applicative, che finora - comunque - sono state rappresentate da una sola Questura, lo scrivente Ufficio ha ritenuto comunque opportuno richiedere l'avviso dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, rispettivamente quali Amministrazione proponente e concertante il decreto-legge n. 158/2012, che non hanno ancora risposto.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureldu  
VICEPREFETTO AGGIUNTO  
(Ecc. Sandro ZAPPÀ)